

Città Metropolitana di Torino

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BRUNO BUOZZI” – LOTTO 2. PROGETTO DINANZIATO CON FONDI PNRR – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2” - (CUP F69I22001680001 - CIG9769855365)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in _____, nella sede comunale, in _____.

Avanti a me _____, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, sono personalmente comparsi i Signori:

_____, nato a _____, () il giorno _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Comune di _____, con sede in _____, _____ a ciò autorizzato ai sensi

del Decreto del Sindaco protocollo _____ in data _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante;

_____, nato a _____, () il giorno _____, residente in _____ (), _____, in qualità di _____ e Legale Rappresentante dell'impresa _____, codice fiscale e Partita Iva n. _____, con sede in _____ (), _____, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “appaltatore”.

della cui identità di detti componenti sono certo, tramite conoscenza diretta per _____ e tramite carta di identità n. _____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____, relativamente al signor _____, il quale esibisce in camera il predetto documento ai fini dell’identificazione.

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale del Comune di Brandizzo n. _____ del _____ è stata indetta gara di appalto a procedura _____ per l'affidamento dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA "BRUNO BUOZZI" – LOTTO 2. PROGETTO DINANZIATO CON FONDI PNRR – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2" - (CUP: F69I22001680001 - CIG: 9769855365), intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, con fondi del PNRR nell'ambito della Missione 2 Componente 4 Investimento/Sub-investimento 2.2 " Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" per l'importo complessivo di euro 149.000,00 (centoquarantanovemila/00) di cui euro 140.962,10 (centroquarantamilanovecentosesantadue/10) a base d'asta ed euro 8.037,90 (ottomilatrentasette/90) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stato aggiudicato il lavoro in oggetto all'Operatore economico _____, codice fiscale e Partita Iva n. _____, con sede in _____ (____), _____, il quale ha offerto un ribasso del _____% (_____/__) sull'importo dei lavori posto a base di gara e, quindi, per un importo contrattuale complessivo di euro _____(_____/__) oltre IVA;
- ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
- la spesa prevista trova copertura secondo quanto indicato nella determina di indizione n. _____ del _____;
- l'intervento è finanziato con fondi dell'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito della Missione 2 Componente 4 Investimento/Sub-investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR.
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente dal responsabile del procedimento di gara con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'affidamento dei lavori DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA "BRUNO BUOZZI" - LOTTO 2 - PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 il tutto come meglio specificato all'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto, nel prosieguo "CSA".

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 9769855365;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: F69I22001680001.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____(_____/__) oltre IVA di cui:

a) euro _____(_____/__) per lavori veri e propri;

b) euro _____(_____/__) per oneri per la sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. Il contratto d'appalto è configurato parte a corpo ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, articolo 3, comma 1, lettere d, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010 e parte a misura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

2. L'importo della parte a corpo, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.

4. I prezzi unitari di cui al comma 3, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore elegge domicilio presso l'Ufficio LL.PP. del Comune di _____.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore:

_____ nato a _____ () il _____ Codice Fiscale _____
Residente in _____ () _____.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella documentazione depositata agli atti ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere ultimati entro **60** (sessanta) giorni con decorrenza dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna. Tale data dovrà essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori.

2. Si rimanda integralmente agli artt. **2.8** e **2.9** del CSA.

Articolo 6. Penale in caso di ritardo – premio di accelerazione – penali per mancato rispetto della normativa.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto del contratto.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al primo comma del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

4. È previsto un premio di accelerazione variabile dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo netto del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattuale.

5. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare il valore minore tra il 20% dell'importo netto contrattuale e le somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti nel quadro economico di progetto.

6. Per gli inadempimenti in ambito di applicazione dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 sono previste le seguenti penali:

a) in caso di ritardo nella consegna della relazione di genere sulla situazione del personale di cui all'art. 47 comma 3, D.L. n. 77/2021 (6 mesi dall'ultimazione del contratto): 0,6 sino all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

b) in caso di ritardo nella consegna della certificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 68/1999 (6 mesi dall'ultimazione del contratto): 0,6 ÷ 1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

c) in caso di ritardo nella consegna della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (6 mesi dall'ultimazione del contratto): 0,6 ÷ 1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

d) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4, D.L. n. 77/2021 (mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne) altro inadempimento o inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di € 150,00

(centocinquanta/00) ad un massimo di 2.500,00 (duemilacinquecento/ per ciascun inadempimento/inesatto adempimento in relazione alla gravità della singola fattispecie da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente comma non può superare il 20 per cento dell'importo contrattuale.

7. Si rimanda a quanto previsto dall'art. **2.16** del CSA.

Articolo 7. Sospensioni, proroghe e riprese dei lavori.

1. Sono ammesse sospensioni e proroghe sul termine di esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dall'art. **2.9** del CSA.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione

delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli **2.22** del capitolato generale d'appalto.

5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui agli artt. **2.23** del capitolato speciale d'appalto.

6. L'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di _____ e dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del suddetto DPR, si impegna a trasmettere copia dello stesso al proprio personale. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013, così come quella rispetto al patto di integrità allegato al disciplinare di gara, costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. Ai sensi dell'Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di _____ nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e ai sensi del capo **2.19** e **2.20** del CSA.

Articolo 10. Revisione di prezzo.

1. Si richiama integralmente quanto previsto all'art **2.28** del CSA.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

Articolo 12. Anticipazione.

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. Si richiama l'art. **2.19** del CSA.

Articolo 13. Pagamenti in acconto.

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta i lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli Oneri per la Sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiungano un importo non inferiore alle seguenti percentuali dell'importo contrattuale: 20%;
2. Si richiama l'art. **2.19** del CSA.

Articolo 14. Conto finale.

1. Il conto finale verrà compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori ed è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP

unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

2. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di 15 giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.

3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'emissione del Certificato di collaudo e alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

5. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

6. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

7. Si richiama la disciplina dell'art. 2.20 del CSA.

Art. 15 Formalità dei pagamenti.

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

2. Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b. agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti come da documentazione depositata in atti;
- d. all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Articolo 16. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al Codice dei contratti e alla normativa vigente in materia.

Art. 17 Collaudo e gratuita manutenzione.

1. Il Collaudo deve essere emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

5. Si rimanda a quanto previsto dall'art. **2.21** del CSA.

Articolo 18 Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 45 (diconsi quarantacinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Si richiamano gli art. **2.11** del CSA.

Articolo 19 Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, nei limiti degli importi stabiliti dal Codice dei contratti, si applica quanto prescritto all'art. 205 (Accordo bonario per i lavori) dello stesso.

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di _____ con esclusione della competenza arbitrale.

4. Si rimanda a quanto previsto dall'art. **2.27** del CSA.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105 del Codice dei contratti e al D.Lgs. n.81/2008.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente si applica quanto prescritto dal Codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 in particolare quanto indicato all'art. 30.

4.L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5.Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Articolo 22. Subappalto.

1.Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2 In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'Appaltatore circa le quote della prestazione da subappaltare, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e art. **2.15** del CSA.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

3 E' obbligo dell'impresa comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente. L'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1, del d.Lgs 50/2016 a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita

cauzione definitiva mediante fideiussione assicurativa con polizza numero _____ rilasciata da _____ in data _____ per la somma di Euro _____.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 24. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione in data _____ con polizza numero _____ rilasciata da _____, per gli importi indicati nel bando di gara.

3. Le polizze devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, tutti i documenti facenti parte del progetto esecutivo, la documentazione presentata in sede di gara, il verbale di gara, i piani di sicurezza, le polizze di garanzia ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti, richiamate agli artt. 23 e 24 del presente contratto.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il d. lgs 50/2016 (Codice dei contratti), il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto, art. 47 DL 77/2021, i "criteri minimi ambientali (CAM)" di cui al Decreto Ministeriale "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI" approvato in data 23 giugno 2022 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 06/08/2022) ed entrato in vigore dal 04/12/2022 (CAM EDILIZIA), e la "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH" del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022) .

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. L'imposta di bollo per il presente atto è assolta con le modalità telematiche, (art. 1, punto 1-bis 1, della Tariffa allegata al DPR 642/1972 modificata dal DM 22.2.2007) per l'importo di € _____ (diconsi euro _____/___).

Articolo 28. Contratto in forma digitale.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Del presente atto, redatto su supporto informatico da persona di mia fiducia, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici previo accertamento dell'identità personale delle parti, che sottoscrivono digitalmente il presente atto e i relativi allegati dopo avermi dispensato dalla lettura degli stessi, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Effettuata la sottoscrizione digitale delle parti e dopo avere verificato la validità dei certificati di firma da questi utilizzati, io Segretario rogante appongo digitalmente la mia firma.

per il Comune di _____

per l'Appaltatore _____

il Segretario Generale _____